



Circolare n.1 del 10/01/2020

## **Corrispettivi telematici: Chiarimenti e puntualizzazioni**

### **La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri**

<b>La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata mediante diverse modalità:</b>	
<b>Registratori Telematici (RT)</b>	<p>Si tratta di registratori di cassa, fissi o portatili, collegabili alla rete internet (il collegamento è necessario almeno al momento della chiusura giornaliera, per consentire l'invio dei dati complessivi giornalieri con cadenza periodica, entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni). Può trattarsi anche di registratori di cassa appositamente adattati.</p> <p>È possibile utilizzare un «Server-IT» che somma i dati di più punti cassa (punto di raccolta), con il limite di un punto di raccolta per ciascun punto vendita.</p> <p>Questo strumento è senz'altro pratico per coloro che svolgono una attività caratterizzata da una elevata frequenza di operazioni.</p>
<b>Procedura web</b>	<p>È resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate all'interno della propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. La procedura, gratuita, consente di predisporre <i>online</i> un documento commerciale e, contestualmente, memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.</p> <p>Questa procedura ben potrà essere utilizzata da coloro che effettuano un numero ridotto di operazioni giornaliere o da coloro che hanno più tempo per l'emissione dei documenti commerciali (ad esempio idraulici, falegnami, ecc.).</p>
<b>Sistema «misto»</b>	<p>È possibile adottare contemporaneamente le procedure sopra descritte. Ad esempio, il soggetto che svolge alcune attività presso il proprio punto vendita (ad esempio vendita di prodotti) e altre fuori dai locali commerciali (ad esempio riparazione dei prodotti) potrà installare un RT nel negozio (per le operazioni effettuate nel punto vendita) e utilizzare la procedura <i>web</i> per le riparazioni effettuate presso i clienti.</p> <p>Tutti i dati dei corrispettivi saranno associati al medesimo soggetto e consultabili all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.</p>

### **Moratoria delle sanzioni**

Limitatamente al primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi è previsto un più ampio termine di trasmissione dei dati, rispetto ai termini stabiliti a

regime. Lo scopo è quello di permettere ai soggetti obbligati di dotarsi degli strumenti tecnici (ad esempio linea internet per l'utilizzo della procedura web, Registratori Telematici, in sigla RT) per assolvere gli obblighi di invio dei dati.

In particolare, è stabilito che non si applicano sanzioni qualora la trasmissione telematica avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### **Termini di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi**

<b>Utilizzo dei RT da parte dei soggetti tenuti all'obbligo dall'1.1.2020</b>	<b>Memorizzazione</b>	<b>Trasmissione</b>
Fino al 30.6.2020	Giornaliera	Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Dall'1.7.2020		Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione

L'Agenzia delle Entrate - nonostante le difficoltà incontrate dagli operatori per reperire sul mercato i RT, non prevede un possibile rinvio dell'applicazione generalizzata dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi – suggerisce di tener conto di coloro che, pur avendo ordinato i Registratori Telematici per tempo, non li hanno ancora ricevuti.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti interessati possono temporaneamente (moratoria di 6 mesi) adempiere all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali, fino all'attivazione dei nuovi Registratori Telematici.

In tal caso, oltre a trasmettere i dati entro il mese successivo (utilizzando la procedura web), resta fermo l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'art. 24, D.P.R. 633/1972.